



## RISPOSTE AI QUESITI

**Procedura negoziata sotto soglia con aggiudicazione mediante massimo ribasso per l'affidamento del servizio di trasloco del dipartimento di cinema occorrente Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione  
CIG. 5579390248**

- **Si chiede di specificare se si tratta di un appalto a chiamata o a corpo.**

Il servizio di trasloco del dipartimento di cinema è un servizio richiesto a corpo. A seguito dell'assegnazione di una nuova sede il dipartimento di cinema dovrà trasferire la sua sede in Via Fulvio Testi, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto agli art. 3,4 e 5

- **Si chiede di specificare il nominativo della ditta che attualmente gestisce il servizio, e il numero di addetti attualmente impegnati nel servizio**

Il servizio di trasloco del dipartimento di cinema è un servizio unico che necessita eccezionalmente. Non esiste attualmente nessun fornitore che gestisce tale servizio

- **Diversi operatori economici comunicano che alcuni documenti in pdf vengono troncati oppure non sono completi.**

Può essere che il supporto informatico abbia dei problemi. Sul sito all'indirizzo  
<http://www.fondazionemilano.eu/bandi/invito-manifestare-interesse-procedura-negoziata-relativa-ad-un-contratto-corpo-unico-operator>

Sono stati pubblicati tutti i documenti di gara

- **L'art. 19 del capitolato speciale d'appalto richiede una polizza assicurativa particolare. Per poter ottemperare sembrerebbe necessario avere un elenco completo del materiale da traslocare e il valore**

l'elenco completo dei mobili e arredo, suppellettili e delle attrezzature tecnologiche da traslocare verrà consegnato esclusivamente all'aggiudicatario in tempo per poter effettuare una polizza ad hoc oppure in tempo per far emettere dall'Assicuratore un appendice della polizza già esistente.

**Milano, 19 febbraio 2014**

- **Art. 19 - precisamente vorremmo sapere se l'importo espresso di € 1.000.000,00 corrisponde al valore effettivo dei beni/attrezzature da trasportare/movimentare/traslocare oppure quale risulta essere l'importo degli stessi.**

Come già indicato in precedenza ( quesito precedente), no l'importo di euro 1000.000,00 non corrisponde all'importo dei beni /cose da trasportare; l'elenco completo dei mobili e arredo, suppellettili e delle attrezzature tecnologiche da traslocare verrà consegnato esclusivamente all'aggiudicatario in tempo per poter effettuare una polizza ad hoc oppure in tempo per far emettere dall'Assicuratore un appendice della polizza già esistente

- - **Secondo quanto dichiarato nel documento titolato NOTA ESPLICATIVA “l'operatore economico che ha aderito al sistema AVCPASS e ha creato un proprio repository dove collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle procedure di gara l'affidamento di contratti pubblici può sostituire tutte o parte delle dichiarazioni richieste al capo 3 con il riferimento al suo repository AVCPass, ma è tenuto a inserire nella busta A documentazione amministrativa....”.**

**“Si ricorda che il nuovo sistema AVCPass, come sancito dall’art. 2 della Delibera AVCPass del 27/12/2012, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice”.**

**QUESITO:** secondo le informazioni in nostro possesso e relativi approfondimenti fatti sul sito AVCP, questo nuovo sistema è utilizzabile, in via facoltativa, per tutte le procedure di affidamento sopra i 40.000 euro il cui CIG è richiesto a partire dal 1° gennaio 2013 e, in via obbligatoria, dal 1° gennaio 2014 per le gare nei settori ordinari. Di conseguenza ci domandiamo se l’adozione di tale sistema è OBBLIGATORIO oppure, come dichiarato dai documenti di gara, una OPZIONE di scelta da parte dell’azienda partecipante.

E’ dato per certo che il termine previsto dall’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 per l’entrata in vigore dell’obbligo di verificare tramite il sistema AVCPass dei requisiti dichiarati per gli appalti pubblici sarà differito al 1° luglio 2014 in virtù dell’emendamento inserito in sede di approvazione alla Camera nel DDI di conversione in legge del D.L. 30-12-2013 n. 150 “milleproroghe”, attualmente in seconda lettura al Senato. La proroga è stata motivata dalle difficoltà tecniche oggettive che non hanno consentito a tutti gli operatori economici e stazioni appaltanti di iscriversi al sistema AVCPASS. Del resto anche la Delibera AVCPass del 27/12/2012 aveva derogato il termine originario dell’art. 6-bis e aveva previsto una norma transitoria che lo differiva come ultimo termine al 1° gennaio 2014; per effetto dell’emendamento suddetto anche questo termine deve considerarsi superato.

La conversione in legge del D.L. 30-12-2013 n. 150 dovrà essere approvata entro il 28/02/2014 (60 gg.) cioè prima della data di espletamento della presente procedura fissata per il 28/03/2014, con la conseguente insussistenza a quella data dell’obbligatorietà del ricorso a AVCPass, sicché risulterebbero ingiustamente discriminate le aziende che non avessero potuto partecipare per mancanza di iscrizione ad AVCPass. Pertanto Scuole Civiche di Milano ha ritenuto opportuno,

corretto ed equo, secondo un principio di trasparenza, concorrenza, rotazione e non discriminazione, di tenere conto della suddetta proroga e dare spazio anche alle aziende che, (viste le difficoltà tecniche oggettive di tutti gli operatori economici e delle stazioni appaltanti di iscriversi al sistema AVCPASS), non sono ancora riuscite a terminare la procedura di iscrizione.

Di conseguenza si conferma la facoltà prevista nella nota esplicativa a pag. 18 secondo cui, alle condizioni ivi previste, l'operatore economico che ha aderito al sistema AVCPass e ha creato un proprio repository può sostituire tutte o parte delle dichiarazioni richieste al capo 3 con il riferimento al suo repository AVCPass; diversamente si dovranno produrre tutte o parte le dichiarazioni richieste al capo 3.

[Nota bene: Il DDL di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cosiddetto "milleproroghe"), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative - approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 2014 (S.1214), modificato dalla Camera (C.2027) e nuovamente trasmesso al Senato il 18 febbraio 2014 - prevede l'inserimento nell'art.8 di un comma 15-ter che stabilisce così:

*15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.]*

#### **Milano 25 febbraio 2014**

#### **Successivamente - 28 febbraio 2014**

Su GURI 28/02/2014 Serie Gen. n.49 è pubblicata la L. 27/02/2014, n. 15 di conversione con modifiche del D.L. 30/12/2013, n. 150; l'Allegato alla L.15/2014 stabilisce che all'art. 9 del D.L. 150/2013 è aggiunto il comma 15-ter così formulato: "*15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.*"

- **Per poter fare la dichiarazione del volume d'affari come da voi richiesto, si evince dalla nota esplicativa che predisponete un modulo per farlo, ma non abbiamo trovato alcun prestampato per fare questo.**

Si è proceduto a pubblicare un modello "volume d'affari" sul sito [www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu), sezione bandi, procedure negoziate, procedura 1/2014

- **il nostro DVR dell'operatore economico non prevede alcun medico interno, è possibile modificare tale riga?**

In nessun documento di gara è menzionato un “**medico interno**”.

Qualora il quesito intenda riferirsi al “**medico competente**” menzionato nel Modello n. 07 DICHIARAZIONE Tutela DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, si precisa quanto segue: l’affidamento del servizio di trasloco” implica come attività principale la movimentazione dei carichi; detta movimentazione non potrà essere esclusivamente ausiliata (ovvero effettuata con mezzi meccanici), una parte della stessa sarà manuale. Per il rischio da movimentazione manuale dei carichi il D.lgs 81/08 prevede per gli operatori la sorveglianza sanitaria e per detto motivo l’azienda che si candida dovrà necessariamente avere un medico competente che avrà sottoposto gli operatori a visita periodica e di idoneità alla mansione. Inoltre con “Medico competente” si intende un medico o una struttura adeguata che abbia sottoposto il personale a visita periodica e di idoneità alla mansione adeguati alla mansione che gli operatori dovranno svolgere: di conseguenza il titolare o legale rappresentante dovrà dichiarare che gli operatori sono stati sottoposti a quanto stabilito dal D. lgs 81/08.

**ERRATA CORRIGE:** Nell’intestazione del **Modello 07** figura anche un secondo titolo così formulato:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’

REFERENZE CONTRATTI

Si tratta riconoscibilmente di un refuso da non tenere in conto; la suddetta dichiarazione è invece contenuta nel **Modello 08**.

**D.Lgs. 9-4-2008 n. 81** - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

*Capo I Disposizioni generali*

**Art. 167. Campo di applicazione**

*In vigore dal 15 maggio 2008*

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. [.... omissis.... si rinvia al testo integrale della norma....]

**Art. 168. Obblighi del datore di lavoro**

*In vigore dal 15 maggio 2008*

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare:  
[.... omissis.... si rinvia al testo integrale della norma....]

**d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.**

[.... omissis.... si rinvia al testo integrale della norma....]

**Art. 41. Sorveglianza sanitaria**

*In vigore dal 20 agosto 2009*

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: [.... omissis.... si rinvia al testo integrale della norma....]"

- Il direttore tecnico deve essere un geometra, ma deve essere per forza iscritto all'albo.

NOTA BENE:

La nota (2) in calce al Modello 04 non esaurisce tutte le figure di "direttore tecnico" o "responsabile tecnico" che sono previste da diverse leggi, ma ha portata meramente informativa e limitata a quanto stabilito per i sistema SOA (che peraltro non si applica all'appalto del presente servizio).

Per quanto riguarda invece il servizio di trasporto oggetto della presente procedura, l'obbligo per l'impresa di trasporto di nominare un "direttore tecnico" è previsto dagli artt. 3 e 4 e 7 e seguenti del D.Lgs. 22-12-2000 n. 395 - Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori -, ove ne ricorrono le condizioni ivi previste, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974, iscrizione abilitante ai fini dell'esercizio della relativa attività.

I requisiti richiesti per il "direttore tecnico" sono elencati negli artt. 4-5-6-7 del suddetto DLgs, al quale si rinvia così come a tutta la normativa di settore.

Fermo quanto sopra, non ci risulta che per l'abilitazione del direttore tecnico sia richiesto il possesso del titolo di geometra.

D.Lgs. 22-12-2000 n. 395 - Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori...

**3. Direzione dell'attività.**

1. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto (10).

2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:

a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;

d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di una sola impresa (11).

**4. Requisiti.**

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attività (12).

*2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza (13). [.... omissis.... si rinvia al testo integrale della norma....]*

**7. Requisito dell'idoneità professionale.**

- 1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività* (26).
- 2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8. [.... omissis.... si rinvia al testo integrale della norma....]*

**• Il materiale di scarto presente nel seminterrato è da movimentare?**

Nel seminterrato attualmente ci sono materiali di scarto e materiale scenografici. Parte del materiale verrà destinato a nuova utilizzazione e soltanto parte del materiale andrà destinato alla discarica. Tutto il materiale per la discarica verrà separato, non rientrerà nell'oggetto dell'affidamento del servizio di trasloco e non dovrà essere trasportato dall'operatore economico affidatario del servizio di trasloco.

**• Ci sono i cartoni per imballare il materiale da trasportare? Oppure sarà già imballato?**

All'art. 3 del capitolato speciale d'appalto vengono indicati: .... Omiss ....  
*"c) costi per il materiale per copertura e imballaggio, costi di imballaggio e disimballaggio comprensivi del trasporto in discarica del materiale di scarto;*  
*d) costi del trasporto franco nuova sede e i mezzi necessari allo stesso;*  
*e) se del caso richiesta di permessi Comunali per carico e scarico merci a carico dell'aggiudicataria;*  
*f) consegna presso il luogo e il piano di destinazione in base al piano di lavoro "trasloco" che verrà elaborato a seguito dell'offerta unitamente agli addetti del dipartimento di Cinema e dal fornitore aggiudicatario;*  
*g) i costi per polizza trasporto"*

*Il costo a base d'asta è comprensivo dei costi di copertura e imballaggio ciò significa che l'operatore economico si dovrà occupare di fornire tutto il materiale di imballaggio ritenuto congruo per il trasporto di quanto oggetto del capitolato, siano questi cartoni, scatole di cartone e plastica, teli e coperte, teli con bolle di plastica, e ogni altro materiale ritenuto utile. A carico dell'operatore economico saranno inoltre il disimballaggio di tutto a destinazione e lo smaltimento del materiale di imballo in discarica.*

*L'imballo sarà a cura dell' operatore economico aggiudicatario che sarà seguito da operatori di Scuole Civiche di Milano.*

- **Lo smaltimento del materiale e delle attrezzature che rimarranno presso la vecchia sede è a carico dell'operatore economico aggiudicatario?**

No, il servizio di smaltimento dei rifiuti non è oggetto della presente procedura.

- **Il materiale (quali monitor, sala regia, casse, etc) provvederete a staccare voi i cavi della corrente?**

Si, ma si precisa che il personale di Scuole Civiche di Milano seguirà le operazione unitamente ai vostri operatori e si occuperà di alcune operazioni.

- **Per dichiarare il fatturato globale degli ultimi 3 anni dell'azienda, quale modello dobbiamo usare?**

Si rinvia alla pubblicazione del **Modello 08** intitolato:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ  
REFERENZE CONTRATTI  
(ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000)

- **Durante il sopralluogo ci hanno detto che forse saranno cambiati tutti gli arredi, qualora fossero trovati i fondi di copertura. Quindi la quotazione sugli arredi deve essere a nuovo edificio (smontaggio e rimontaggio arredi attualmente esistenti) o a discarica ?**

il servizio di smaltimento dei rifiuti non è oggetto della presente procedura, come già indicato in precedenti risposte. Probabilmente ci saranno degli acquisti nuovi ma questo è un problema che esula dal servizio di trasloco che sarà comunque necessario.

All'art. 3 del CSA si precisa quanto segue: "La sede attuale del dipartimento di Cinema è via Colletta - la nuova sede di destinazione sarà Viale Fulvio Testi. Scuole Civiche di Milano tuttavia si riserva la facoltà di trasportare parte del contenuto di Via Colletta 51 presso un'altra delle sedi di Scuole Civiche di Milano con un massimo di nr. 3 sedi differenti tra Via Salasco 4, Via Stilicone 36, Via Decorati 10, Via Alex Visconti 18, Via San Giusto 65, Via Satta 23.

Tuttavia si segnala che 1 aula informatica del **dipartimento di cinema**, in questo momento è presso la nostra sede di Corso di Porta Vigentina 15 e dovrà essere considerata nel servizio di trasloco.

Nello stilare l'offerta economica l'operatore economico dovrà tenere conto di queste

**Milano, 5 marzo 2014**

- **Chiediamo precisamente a quale documento corrisponde la lettera "P" indicata nella NOTA ESPLICATIVA come sotto Vi riportiamo (quanto sotto è stato estrapolato dalla NOTE ESPLICATIVA stessa :**

*- da parte dell'impresa mandataria domanda di partecipazione e documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E) F), G), H), I), L), M), N), O) **e P).***

#### RISPOSTA - ERRATA CORRIGE

La Nota Esplicativa da pag. 11 a pag. 18 elenca e descrive tutte le “DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE (i) E PARTICOLARE” che il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione ciascuna a pena di esclusione; i suddetti documenti sono contraddistinti con numerazione a lettere maiuscole dalla lettera A) alla lettera O); non è contemplata alcuna lettera P).

Pertanto i richiami alla lettera P) contenuti nella Nota Esplicativa sotto il capitulo “In caso di Consorzio” a pag. 16 e sotto il capitulo “In caso di ATI” a pag. 17 sono un evidente refuso e devono intendersi corretti ed eliminati con la presente comunicazione.

- vorremmo capire meglio quali sono i documenti da presentare insieme e quali singolarmente In caso di ATI costituendo distinguendo relativamente alla documentazione da presentare dalla mandataria e cumulativamente dalle società che costituiranno l'ATI stesso.  
Infatti, la nota esplicativa mentre precisa le lettere di documentazione da presentare dalle varie società, poi contiene alcuni riferimenti che ci rendono meno chiara la situazione di cui sopra (per esempio per la parte relativa all'offerta economica). Chiediamo un riepilogo esplicativo preciso di tutti i documenti da presentare dalla MANDATARIA e dalle altre SOCIETA'.

Nella Nota Esplicativa a pag. 17 sono riferiti e richiesti per entrambe le ipotesi di ATI “costituito” e di ATI “costituendo” i seguenti documenti da includere nella Busta A) all’atto della presentazione della domanda di partecipazione:

- da parte dell'impresa mandataria (nominata o nominanda):

domanda di partecipazione

e documentazione di cui alle lettere indicate precedentemente nella Nota Esplicativa:

- A) Dichiarazione di non sussistenza di alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) del Codice dei Contratti (d.lgs. 163/2006) (vedi Nota Esplicativa pag. 11);
- B) Dichiarazione del numero e alla data di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, la denominazione, la forma giuridica del concorrente, il numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (per le società cooperative) ed il settore di attività (vedi Nota Esplicativa pag. 11);
- C) Dichiarazione di non sussistenza di alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. b) e lett. m-ter), d.lgs. n.163/2006 (vedi Nota Esplicativa pag. 11);
- D) Dichiarazione di non sussistenza di alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. c), d.lgs. n.163/2006 (vedi Nota Esplicativa pag. 12);
- E) Atti e documenti di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata “Qualora nei confronti dei soggetti cessati di cui alla lettera D) sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato..... (omissis).... (vedi Nota Esplicativa pag. 12);
- F) Dichiarazione di inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m - quater) del Codice dei Contratti, di forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti..... (omissis).... (vedi Nota Esplicativa pag. 12);

- G) Dichiarazione di ottemperanza della Legge 12 marzo 1999 n. 68..... (omissis).... (vedi Nota Esplicativa pag. 12);
- H) Documento comprovante l'avvenuta costituzione di una Cauzione provvisoria ..... (omissis).... (vedi Nota Esplicativa pag. 13);
- I) Dichiarazione di Subappalto ..... (omissis).... (vedi Nota Esplicativa pag. 13);
- L) Dichiarazione relativa al possesso di un volume d'affari..... (omissis).... (vedi Nota Esplicativa pag. 13);
- M) Dichiarazione di aver svolto con buon esito almeno un contratto..... (omissis).... (vedi Nota Esplicativa pag. 13);
- N) MODELLO GAP ..... (omissis).... (vedi Nota Esplicativa pag. 13);
- O) DICHIARAZIONE TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI..... (omissis).... (vedi Nota Esplicativa pag. 17);

**- da parte delle imprese mandanti:**

- domanda di partecipazione
- e documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F) e G).

Nella Nota Esplicativa pag. 6 sotto l'ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (art. 34 Codice dei Contratti D.lgs 163/2006) è precisato che:

- Nel caso di A.T.I. già costituito gli atti di gara sono presentati dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti... (etc.).
- Nel caso di A.T.I. costituendo gli atti di gara sono firmati e presentati - unitamente all'offerta congiunta - da tutte le imprese partecipanti associate ... (etc.).

La modalità anzidetta della firma da parte di tutte le imprese raggruppande anzidette è richiesta per gli atti di gara che in caso di ATI costituito dovrebbero essere firmati dalla capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese riunite; si tratta cioè degli atti di gara che hanno o devono avere efficacia impegnativa comune a tutte le imprese riunite o riunende, come appunto i seguenti:

- Domanda di partecipazione, con tutte le dichiarazioni elencate con le lettere da a) a f). Per quanto riguarda il sopralluogo di cui alla lettera g) è richiesto soltanto di allegare alla domanda di partecipazione l'apposito verbale di visita eseguita. In caso di ATI è sufficiente il sopralluogo da parte di una delle imprese associate o associate, munita di delega scritta (senza altre formalità) delle imprese dell'ATI (costituito o costituendo) la quale si impegnerà nel verbale a comunicare i dati acquisiti nel sopralluogo a tutte le imprese associate o associate.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere compilati con riferimento a ciascuna impresa (raggruppata o) raggruppando i seguenti dati:

- numero di telefono e di fax e indirizzo E - mail e PEC,
- partita IVA e/o codice fiscale,
- matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda e PAT INAIL e/o di altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del Concorrente,
- Agenzia delle Entrate territoriale di competenza;
- tipologia di iscrizione previdenziale (datore di lavoro, gestione separata committente/associante, lavoratore autonomo, gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione);
- C.C.N.L. applicato;

- numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di imprenditore (Micro, Piccola, Media, Grande) ai sensi della L. n. 180/2011 - Statuto delle imprese;
- Ufficio Provinciale del Lavoro territoriale di competenza.
- Offerta economica.

La modalità della firma della capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese riunite, oppure la modalità della firma da parte di tutte le imprese raggruppande non può essere richiesta e non è richiesta per quelle dichiarazioni che attengono a requisiti individuali esclusivi di ciascuna singola impresa (A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O).

La cauzione provvisoria di cui alla lettera H) è unitaria ed è fornita in una delle forme consentite (ad es.: polizza) a cura soltanto dalla capogruppo, ma deve, a pena di esclusione, nel caso di RTI non ancora costituito, riportare come intestatari tutti i soggetti del raggruppamento, cioè è richiesto che l'Istituto garante dichiari espressamente di prestare la garanzia nominativamente per tutte le imprese del raggruppamento.

Per quanto riguarda il volume di affari (L) o lo svolgimento di un contratto (M) in caso di ATI orizzontale/verticale il requisito dovrà essere dimostrato da ciascuna impresa per la percentuale della prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento

Milano, 12 marzo 2014

- **Il modello N. 03 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RIF. ART. 6 CAPO 3 LETT. D) in caso di ATI (costituendo o costituito) deve essere firmato e presentato soltanto da 1 dei rappresentanti legali anche per conto degli altri rappresentanti della società dell'ATI, oppure deve essere firmato e presentato da ciascun rappresentante legale di ognuna delle società dell'ATI ?**

Nella nota "N.B." in calce al modello 3 – ultimo periodo – è espressamente precisato che "**In caso di A.T.I. le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale di tutte le imprese che intendono associarsi.**"

Il modello N. 03 concerne la dichiarazione sostitutiva – sotto la propria responsabilità anche penale per eventuale falsa dichiarazione - della non sussistenza di cause di esclusione di cui al d.lgs n.163/2006 art 38 comma 1 lettere c) (condanne penali); si tratta di circostanze di carattere personale, la cui sussistenza può essere esclusa (**dichiarazione negativa**) con cognizione certa soltanto da ciascun interessato. Pertanto tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nella nota "N.B." in calce al modello 3, alla quale si rinvia; in caso di ATI (costituendo o costituito) la dichiarazione modello 3 dovrà essere resa personalmente da ciascun soggetto interessato di ciascuna delle società riunende o riunite.

Nella stessa nota "N.B." in calce al modello 3 è anche precisato che le dichiarazioni ivi potranno essere rese dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa cumulativamente per tutti i soggetti della propria impresa, non solo per sé ma per tutti gli altri soggetti sopra indicati, qualora il dichiarante **abbia conoscenza dei fatti** di cui al d.lgs n.163/2006 art 38 comma 1 lettere c) (condanne penali) relativamente a detti soggetti: si tratta in questo caso di "**dichiarazione positiva**" che il dichiarante **è a conoscenza** che sussistono alcune delle circostanze di cui all' art 38 comma 1 lettere c), d.lgs n.163/2006, con le ulteriori precisazioni da indicare nel modello 3 medesimo.

Il d.lgs n.163/2006 art 38 comma 1 lettere c) - secondo periodo – stabilisce che in ogni caso l'esclusione e il divieto – di cui ivi - operano anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara – nella presente procedura, la data di pubblicazione della richiesta di manifestazione d'interesse, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

A tale proposito la seconda nota "N.B." in calce al modello 3 riporta il punto E) della Nota esplicativa – per i soli soggetti cessati dalla carica è ammessa la dimostrazione della dissociazione dell'impresa della condotta penalmente sanzionata - con riferimento al punto D) della stessa Nota Esplicativa, ai quali si rinvia.

#### **AVVERTENZA**

Si precisa che la **dichiarazione modello 3 deve essere resa e firmata personalmente** anche dai soggetti ivi indicati che - in ciascuna impresa dell'ATI - sono **cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione della richiesta di manifestazione d'interesse.

**Se all'impresa risulta impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti cessati dalla carica** ed eventualmente da ogni rapporto con l'impresa stessa, il titolare o rappresentante legale dell'impresa potrà rendere la **dichiarazione negativa** di **non essere a conoscenza** della sussistenza per tali soggetti (cessati) delle cause di esclusione di cui al d.lgs n.163/2006 art 38 comma 1 lettere c) (condanne penali).

Alternativamente, se del caso, il titolare o rappresentante legale dell'impresa potrà rendere la **"dichiarazione positiva"** che – per tali soggetti (cessati) - il dichiarante **è a conoscenza** che sussistono alcune delle circostanze di cui all' art 38 comma 1 lettere c), d.lgs n.163/2006, con le ulteriori precisazioni, tra cui la dissociazione.

- **La modalità della firma della capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese riunite, oppure la modalità della firma da parte di tutte le imprese raggruppande non può essere richiesta e non è richiesta per quelle dichiarazioni che attengono a requisiti individuali esclusivi di ciascuna singola impresa (A, B, C, D,E, F, G, I, L, M, N, O).**

Si rinvia alla risposta già pubblicata ad altro analogo quesito (12 marzo 2014).

- **i mod. L-M-N-O di cui alla Nota esplicativa devono essere fatti anche dalla impresa mandante?**

L) Dichiarazione volume d'affari – riferimento modello 09 – Nella Nota esplicativa pag. 15 è espressamente precisato che **"In caso di ATI orizzontale/verticale il requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale della prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento."**

M) Dichiarazione di aver svolto con buon esito contratti – riferimento al modello REFERENZE CONTRATTI - Nella Nota esplicativa pag. 15 è espressamente precisato che **"In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale della prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento."**

N) MODELLO GAP – Nella Nota esplicativa pag. 15 è espressamente precisato che **"In caso di partecipazione da parte di ATI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso."**

- in presenza di ATI non costituito se il modello di offerta deve essere presentato singolarmente da ogni componente dell'Ati costituendo per le proprie quote di partecipazione, oppure dall'impresa mandataria per conto anche della mandante e quindi con la sola firma di quest'ultima?

Nella Nota Esplicativa pag. 6 è espressamente precisato quanto segue:

*"Nel caso di **A.T.I. già costituito** gli atti di gara sono presentati dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale illimitata nel caso di ATI orizzontale, o con responsabilità solidale "pro quota" nel caso di ATI verticale."*

*"Nel caso di **A.T.I. costituendo** gli atti di gara sono firmati e presentati - unitamente all'offerta congiunta - **da tutte le imprese** partecipanti associate; il contratto e la garanzia definitiva, a seguito dell'aggiudica, dovranno essere perfezionati dalla impresa mandataria, previo conferimento alla stessa del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva."*

Nella Nota Esplicativa pag. 20 è espressamente precisato quanto segue:

*"In caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett. d) e) ed f) d.lgs. 163/2006 **già costituiti**, l'offerta economica a pena di esclusione, dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" (e sottoscritta dal relativo legale rappresentante);*

*in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. d) ed e), d.lgs. 163/2006 **non ancora costituiti**, l'offerta economica, a pena di esclusione , **dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).**"*

L'A.T.I. o associazione temporanea di imprese si concretizza in un mandato collettivo con rappresentanza conferito dalle imprese mandanti alla mandataria, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti (D.Lgs. 163/2006 art. 34 comma 1 lett. d). Se l'A.T.I. non è ancora costituito, significa che non è stato conferito ancora alcun mandato con rappresentanza e non c'è ancora una impresa che abbia il potere di esprimere l'offerta anche in nome delle altre imprese che intendono concorrere.

- **si richiede la conferma che non va apposta alcuna marca da bollo né sulla domanda di partecipazione né sull'offerta economica.**

No si conferma che non è necessaria nessuna marca da bollo

Milano, 18 marzo 2014

- **modello 01 alla pagina 3 subito dopo la dicitura "CHIEDE", al punto a) indica come n. di appalto il 17/2013, mentre la documentazione in nostre mani sin dall' invito a dichiarare interesse, indica la Gara con il numero 1/2014: è refuso sul modello e quindi va corretto o va lasciato il numero 17/2013 stampato**

E' un refuso, si può correggere

- **I'attestato di sopralluogo va allegato insieme alla restante documentazione di gara all'interno della busta A oppure no**

Si, l'attestato di sopralluogo va inserito nella busta "documentazione" A.

- **In riferimento alla procedura in oggetto inviamo la presente per chiedere se l'importo dell'appalto è compreso di IVA**

Nelle procedure di gara gli importi indicati sono sempre al netto dell'IVA. L'importo indicato per la procedura 1/2014 pari a 50.000 euro è da intendersi al netto dell'iva, così come per i 1.000,00 euro di oneri della sicurezza

- **in merito alla compilazione del modello GAP, le informazioni "Nr. Ordine Appalto", "Lotto/Stralcio" e "Anno" in testa alla scheda delle imprese partecipanti, siano di competenza della società partecipante oppure del committente. Nel primo caso quali sono le informazioni da fornire?**

La scheda partecipanti è a cura degli operatori economici che partecipano alla procedura in ogni sua parte.  
I dati richiesti sono:

**Nr. Ordine Appalto :01/2014 –  
"Lotto/Stralcio" : unico oppure 1  
"Anno" : 2014**

Milano, 21 marzo 2014